



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Gip/Gup - Ufficio 33

RG GIP 2023/024848
RGNR 2021/046916

N. 3987/23 Reg. Sept.
Data del deposito 07/12/2023
Data di inoppugnabilità/irrevocabilità _
N. Reg. Esec.
N. Campione penale
Redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dell'udienza preliminare dott. Francesco [redacted], all'udienza del 13 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MEOLA Luce nata il 02/01/1975 a Treviso

Domicilio ELETTO: presso il difensore

Difesa di fiducia: avv. Daniele [redacted] del Foro di Milano con studio in Milano - Via Borgonuovo, 15,

Notifica ACIP in data 31.5.2023 (imputata presso difensore e difensore)

Notifica AFUP in data 7.9.2023 (imputata presso difensore e difensore)

IMPUTATA

- 1) **delitto di rivelazione di segreto d'ufficio di cui agli artt. 326 c.p.** in quanto, quale incaricata di pubblico servizio poiché componente del Consiglio di amministrazione di Sogin S.p.A., impresa pubblica del settore nucleare, dopo esser venuta a conoscenza, in virtù del ruolo, del contenuto della *relazione di segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001* redatta dal Gruppo di Progetto interno a Sogin S.p.A., violando i doveri inerenti le funzioni circa il mantenimento del segreto, ne rivelava i dettagli all'Avv. Mariano Scocco, direttore della Funzione Legale ed al dott. [redacted], direttore della Funzione Comunicazione e Sostenibilità di Sogin S.p.A., soggetti entrambi segnalati nella relazione; Scocco a sua volta provvedeva a diffondere ulteriormente i contenuti della relazione ad altri soggetti interni a SOGIN S.p.A., parimenti oggetto di segnalazione.

Segnalazioni avvenute in relazione a gravi irregolarità nell'affidamento di numerose gare di appalto, attualmente sotto verifica nell'ambito dell'istruttoria avviata da ARERA ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT per l'ammontare di 44 milioni di euro.

Fatti avvenuti in Roma, tra settembre 2021 e il novembre 2021

in cui è persona offesa: SOGIN spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Marsala 51/c - Roma, difesa dagli avv.ti Serena [redacted] e Giovanna [redacted], appartenenti all'Ufficio Legale della società

Conclusioni delle parti:

- PM (dott.ssa [redacted]): dichiararsi la non punibilità ex art. 131-bis cp per particolare tenuità del fatto
- Difensore (avv. [redacted]): sentenza di non luogo a procedere

D'altronde, se si fosse trattato di notizia già nota e priva di interesse per lo Scocco, quest'ultimo non si sarebbe alterato immediatamente dopo averne preso conoscenza, recandosi a protestare animatamente con i propri superiori.

Si è già osservato che sia Scocco che la Meola hanno espressamente ammesso che l'imputata ha rivelato al primo parte del contenuto della relazione riservata, e precisamente la parte relativa alla questione riguardante la sussistenza della menzionata incompatibilità; è pacificamente dimostrato che lo stesso Scocco ha rivelato a più interlocutori di essere a conoscenza del contenuto della relazione riservata, o quantomeno di parte di esso.

Sussistono pertanto - in relazione alla divulgazione allo Scocco della notizia riservata sulla decisione assunta in tema di incompatibilità - gli elementi oggettivo e sogettivo del reato di rivelazione del segreto di ufficio, ascritto alla odierna imputata, trattandosi di notizia, destinata a rimanere riservata, che l'imputata aveva appreso nella qualità rivestita di membro del consiglio di amministrazione della Sogin spa, società originariamente costituita da ENEL spa e attualmente interamente partecipata dallo Stato attraverso il MEF.

Tali essendo i termini della questione, ritiene questo giudice che il fatto ascritto all'odierna imputata, ricostruito nei termini sin qui esaminati, possa essere considerato di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cp.

Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto in evidenza che *"Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo."* (SSUU, 25 febbraio 2016, n. 13681, rv. 266590).

Nel caso concreto, la condotta tenuta dalla Meola, che integra pienamente l'aspetto oggettivo e quello soggettivo del reato contestato - ha riguardato, come detto, una questione già oggetto di discussione in altre sedi; inoltre entro poche settimane il contenuto della relazione/segnalazione sarebbe stato comunque reso noto allo Scocco mediante contestazione disciplinare.

Il danno cagionato alla persona offesa, che peraltro non si è costituita parte civile, può pertanto considerarsi di limitata entità.

Non ricorrono in atti evidenze in ordine al fatto che il comportamento dell'imputata fosse abituale, né ricorrono le circostanze ostative di cui al secondo comma dell'art. 131-bis cp.

In ordine alla compatibilità fra udienza preliminare ed esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione si è pronunciato positivamente, rilevando che *"la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere avviene comunque all'esito del contraddittorio con tutte le parti processuali, l'avviso dell'udienza è notificato a pena di nullità anche alla persona offesa, sono previste formule liberatorie per rilevare "che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa" o che "sussiste una causa ... per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", non risultano specifiche preclusioni poste dal legislatore. Può anche aggiungersi che tale soluzione appare in linea con le esigenze deflative perseguite con l'introduzione del nuovo istituto."* (Rel. n. III/02/2015 del 23.4.2015, Novità legislative: D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", *Problematiche processuali riguardanti l'immediata applicazione della "particolare tenuità del fatto"*).

Tanto premesso, deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti della Meola in ordine alla rivelazione di segreto di ufficio a favore dello Scocco, ricorrendo la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.